

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

La Ditta, iscritta alla C.C.I.A.A. dial n.dal per l'attività di, eseguirà le prestazioni oggetto del contratto per la durata stabilita fino al salvo ulteriori proroghe, ottemperando alle disposizioni previste da queste "condizioni generali di fornitura".

1. Norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: La Ditta
 - 1.1. dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dichiara di aver informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi specifici della propria attività lavorativa e di averli dotati dei mezzi di protezione eventualmente necessari;
 - 1.2. si impegna ad eseguire le prestazioni (forniture, servizi, lavori) oggetto del contratto in costante e totale osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro sia per quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti;
 - 1.3. per i casi di intervento presso le sedi dell'A.T.A.P. S.p.A.,
 - 1.3.1. dichiara di aver preso visione del luogo di lavoro mediante apposito sopralluogo;
 - 1.3.2. dichiara di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare e di aver ricevuto, approvato e controfirmato il "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali comprensivo delle informazioni sui rischi specifici aziendali e sulle prescrizioni di sicurezza e ambientali applicabili ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/08 e s.m.i." (Mod. SA14);
 - 1.3.3. dichiara che tali rischi sono stati portati a conoscenza dei propri dipendenti;
 - 1.3.4. prende atto che A.T.A.P. S.p.A. non è responsabile di eventuali danni subiti dal proprio personale in conseguenza della mancata osservanza delle indicazioni fornite nel "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ..." (Mod. SA14).
2. Altre norme: La Ditta si impegna ad osservare, durante l'esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi, lavori) oggetto del contratto, tutte le norme vigenti di tutela del lavoro e, in particolare:
 - 2.1. ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità della prestazione stessa, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la dignità dei lavoratori;
 - 2.2. ad avvalersi esclusivamente di lavoratori con i quali sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle leggi e norme vigenti;
 - 2.3. a corrispondere ai propri lavoratori dipendenti trattamenti retributivi non inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi di categoria;
 - 2.4. ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza contributiva/assicurativa ed assistenza e dalle norme fiscali; A.T.A.P. S.p.A. si riserva di svolgere accertamenti in relazione alla regolarità contributiva della Ditta;
 - 2.5. all'osservanza di tutte le norme dettate dalla legge n. 1369 del 23/10/1960, nonché della legge n. 977 del 17/10/1967 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti) esonerando l'A.T.A.P. S.p.A. da ogni responsabilità.
3. Norme di tutela dell'ambiente: La Ditta si impegna ad osservare, durante l'esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi, lavori) oggetto del contratto, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente. In particolare, in caso di manutenzioni svolte presso le sedi A.T.A.P., la Ditta dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento, secondo normativa vigente, del materiale di risulta eventualmente derivante dalle operazioni effettuate (salvo accordi diversi con A.T.A.P. S.p.A.)
4. Tracciabilità dei flussi finanziari: Nell'ambito dei contratti soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in adempimento ai disposti del medesimo articolo, la Ditta si impegna a
 - comunicare ad A.T.A.P. S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) su cui A.T.A.P. S.p.A. dovrà effettuare i pagamenti relativi alla commessa;
 - comunicare ad A.T.A.P. S.p.A. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Clausola risolutiva espressa
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie inerenti il presente contratto, determina la risoluzione di diritto del contratto stesso.
5. Altri obblighi diversi: La Ditta
 - 5.1. s'impegna ad eseguire le prestazioni (forniture, servizi, lavori) oggetto del contratto, a regola d'arte in base alle norme di legge vigenti nello specifico settore in cui è stipulato il contratto;
 - 5.2. assume l'obbligo di vigilare sull'operato dei propri dipendenti;
 - 5.3. assume il rischio dell'esecuzione dietro un compenso contrattuale che riconosce equo al momento dell'accettazione dell'ordine e si impegna a non richiedere la revisione dei prezzi (ove non sia esplicitamente prevista);
 - 5.4. s'impegna ad eseguire le prestazioni (forniture, servizi, lavori) oggetto del contratto con mezzi propri: capitali, macchine ed attrezzature, materiali di consumo, strumenti e manodopera; non è ammesso il subappalto salvo preventiva e specifica autorizzazione da parte di A.T.A.P.

6. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

le parti si danno reciprocamente atto che A.T.A.P. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile qualora l'aggiudicatario ponga in essere :

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria;
- violazione del divieto di subfornitura, di cessione del contratto e di fusione;
- impiego di materiale non di buona qualità;
- servizi non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità;
- ripetute verifiche negative;
- la qualità delle cose vendute non sia conforme con quanto promesso ovvero non abbia le qualità essenziali per l'uso a cui è destinata ex art. 1497 c.c.;
- mancanza grave nel rispetto delle misure minime di prevenzione e protezione dai rischi di interferenza e/o nell'applicazione della normativa vigente sulla sicurezza e/o sull'ambiente.

7. Conoscenza e rispetto del M.O.G. e del relativo Codice Etico adottati da ATAP S.p.a.:

7.1. dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza dei contenuti del M.O.G. adottato da ATAP ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. nr. 231/2001 e consegnato, unitamente alla presente, in formato elettronico, ed in particolare:

7.1.1. dichiara di conoscere e si impegna a rispettare i Principi Etici di riferimento adottati e contenuti nel Codice Etico (paragrafo 3.4), parte integrante e sostanziale del suddetto Modello;

7.1.2. dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal Codice Etico (paragrafo 3, sottoparagrafo 3.5.3. "Rapporto con i Terzi"), ossia che "la violazione da parte del Terzo (Fornitore) dei principi alla base del Codice Etico dell'azienda potrà comportare la risoluzione, anche di diritto, del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'azienda di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità";

7.1.3. al paragrafo 6.3. "Informativa a terzi" ossia "Ogni comportamento posto in essere da Terzi in contrasto con i valori espressi nel Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale";

7.2. di considerare il Modello suddetto, ed in particolare il contenuto dei paragrafi 3.5.3 / 6.3 e 4.1 "Regole di condotta" contenute nelle Parti Speciali A e B del Modello, parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale in corso e pertanto dichiara di accettare le clausole indicate ai suindicati punti 1.1.2.e 1.1.3.

8. L'inosservanza anche di una sola fra le condizioni sopra esposte darà luogo alla risoluzione "ipso iure" del contratto, senza penalità alcuna da parte dell'A.T.A.P. S.p.A. e salvo il diritto di quest'ultima a richiedere il risarcimento dei danni alla Ditta.

9. Per tutto quanto precede la Ditta si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 del Codice Civile) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti all'A.T.A.P. S.p.A. o a terzi che reclamassero risarcimento dei danni causati dai dipendenti della Ditta stessa.

10. Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla interpretazione e all'esecuzione del contratto, la competenza è del foro di Biella, salvo diverso accordo fra le parti.

Data,

Per accettazione:

(timbro e firma)

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile si approvano tutte le clausole sopra riportate ed in particolare le clausole di cui ai punti 1. 2.4. 5. 6. 7. 8.9.10.

Per accettazione:

(timbro e firma)